Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 settembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 20 settembre 1951, n. 942.

Limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello zinco e delle rispettive leghe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di stabilire limitazioni all'impiego del nickel, del rame, dello stagno e delle rispettive leghe;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati, salvo quanto disposto negli articoli 3 e 4:

1) l'impiego totale o parziale del nickel, del rame, dello zinco, e delle leghe relative, per la fabbricazione dei prodotti indicati rispettivamente nelle tabelle *A*, *C*, *D*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per l'industria e il commercio;

2) la nichelatura dei prodotti indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per l'industria e il commercio;

3) l'uso dei prodotti indicati nelle tabelle *A*, *C*, *D*, per destinazioni diverse da quelle in esse previste.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto s'intende:

1) per nickel, il nickel elettrolitico, in gocce, in cubetto sinterati, ed ogni genere di nickel non in lega, sotto qualsiasi forma, inclusi i rottami;

2) per leghe di nickel:

a) le leghe a base di ferro al cromonickel semilavorato, contenenti dal 6 % al 22 % compreso di nickel, comunemente denominate acciai inossidabili austenitici al cromonickel;

b) le leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti oltre il 22 % di nickel, comunemente denominate leghe ad alto tenore di nickel;

c) le leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 % e più di nickel, comunemente denominate alpacca;

3) per rame, il rame elettrolitico, quello raffinato a fuoco, ed ogni genere di rame non di lega sotto qualsiasi forma inclusi i rottami;

4) per lega di rame, qualsiasi lega il cui contenuto in rame sia uguale o superiore, in peso, al quaranta per cento;

5) per zinco, lo zinco elettrolitico, lo zinco termico di prima e seconda fusione, in pani, lingotti, placche, catodi e granelli comprese le matte, le limature, le torniture ed i rottami in genere;

6) per le leghe di zinco, le leghe con un contenuto minimo del 40 % di zinco.

Art. 3.

I divieti previsti nell'art. 1 non si applicano:

1) alle lavorazioni in corso di effettiva esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che esse siano ultimate entro tre mesi dalla data stessa;

2) ai rivestimenti protettivi in ottone o zinco, di tutti gli articoli metallici per edilizia, quando non si abbiano a disposizione altri materiali di sostituzione per la rifinitura;

3) alla nichelatura se eseguita da coloro che consumino per essa un quantitativo di nickel non superiore ai venti chilogrammi per ogni trimestre.

Art. 4.

La vendita dei prodotti, dei quali, ai sensi del presente decreto, è fatto divieto di fabbricazione o di uso, è consentita fino ad esaurimento delle giacenze di prodotti finiti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso e di quelle che si formeranno dalle lavorazioni in corso ai sensi dell'art. 3, n. 1.

In ogni caso le vendite medesime non potranno essere eseguite dopo i sei mesi dalla scadenza del termine indicato nel predetto art. 3, n. 1.

Art. 5.

In aggiunta ai casi previsti negli articoli 3 e 4 del presente decreto, i divieti non si applicano per le lavorazioni e vendite dei materiali in essi indicati che il Ministro per l'industria e commercio ritenga necessario stabilire, in relazione ad esigenze di carattere generale, con suo provvedimento da adottarsi caso per caso.

Art. 6.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di dare disposizioni per l'accertamento della consistenza delle giacenze di nickel, rame, zinco e rispettive leghe, nonchè dei prodotti fabbricati con le stesse materie prime e dei quantitativi in lavorazione ai sensi dello art. 3, n. 1.

L'accertamento può essere disposto presso chiunque detenga le materie o i prodotti suddetti ai fini di commercio, e anche mediante denuncie, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

L'accertamento può essere eseguito, sia per le giacenze esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia per quelle che si formeranno o resideranno successivamente a tale data.

Art. 7.

La vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni del presente decreto è attribuita al Ministero dell'industria e commercio ed è da esso esercitata a mezzo di funzionari sia dei ruoli centrali sia di quelli periferici.

I funzionari predetti, nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata, acquistano la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria.

Ai fini di tale vigilanza essi possono chiedere l'esibizione di libri, registri e ogni altra documentazione, e possono procedere ad ispezioni nei depositi, negli stabilimenti e negli esercizi.

Art. 8.

Chiunque non osserva i divieti indicati negli articoli precedenti, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquemilioni.

Art. 9.

Chiunque non osserva le disposizioni date dal Ministro per l'accertamento previsto nell'art. 6 ovvero impedisce od ostacola l'esecuzione delle disposizioni stesse,

è punito con l'ammenda da lire diecimila a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque impedisce od ostacola l'esercizio della vigilanza di cui all'art. 7 ovvero omette di tenere il registro di carico e scarico nei casi previsti dall'art. 3 del decreto-legge 8 gennaio 1951, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 1951, n. 105.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 20 settembre 1951

EINAUDI

PICCIONI — CAMPILLI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 44, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

TABELLA *A*.

Divieto di impiego del nickel e sue leghe.

I. — ACCIAIO INOSSIDABILE CONTENENTE NICKEL

(Leghe a base di ferro al cromo-nickel semilavorate, contenenti da 6 % a 22 % compreso di nickel, comunemente chiamate con il nome di « acciaio inossidabile austenitico al cromo-nickel »).

A — *Attrezzature agricole.*

1. Macchine pulitrici per grano.
2. Macchine taglia foraggio.
3. Truogoli per mangime.
4. Attrezzature per spargere fertilizzanti.
5. Cestelli per grano e mangiatoie.
6. Utensili a mano.
7. Silos.
8. Macchine irroratrici.

B — *Industria automobilistica.*

9. Paraurti.
10. Pannelli placcati per autobus.
11. Schermi.
12. Minuterie metalliche.
13. Anelli per trombe.
14. Copriruote.
15. Marmitte di scappamento, salvo che siano destinate a veicoli pesanti.
16. Anime dei raggi dei volanti.
17. Rifiniture.
18. Anelli e coperchi di ruote.

C — *Edilizia.*

19. Rivestimenti.
20. Rifiniture decorative.
21. Porte.
22. Becchi di grondaie.
23. Piastre mobili e pannelli di montacarichi e ascensori.
24. Lamiere nei colmi e converse dei tetti.
25. Grondaie.
26. Materiali per sagome.
27. Tetti.
28. Reti filtranti ad eccezione di quelle destinate alle industrie estrattive o manifatturiere in cui non si possano utilizzare altri materiali di sostituzione.
29. Fasciame.
30. Facciate di negozi.
31. Telai di vetrine e finestre.
32. Timpani.

D — *Impieghi domestici ed utensili.*

33. Portaceneri.
34. Dispense.
35. Piatti per dolci e torte.
36. Posaterie per dolci.
37. Bidoni.
38. Graticole di raffreddamento.
39. Piani per banchi.
40. Fasciame di frigoriferi a bassa temperatura.
41. Scolatoi.
42. Frullini.
43. Mobili.
44. Bidoni per rifiuti.
45. Minuterie metalliche.
46. Tavole da stiro.
47. Ferri da stiro per uso domestico.
48. Mestoli.
49. Tazze per mescolare.
50. Cucchiai per mescolare.
51. Raffreddatori per refezioni.
52. Schiacciapatate.
53. Coperchi per cucina e fornelli.
54. Scaffali, rifiniture ed accessori per frigoriferi.
55. Lavandini.
56. Spatole.
57. Piani di tavoli.
58. Tostatrici.
59. Recipienti in genere, eccettuati quelli per cottura.

E — *Macchinario ed attrezzatura elettrica.*

60. Minuterie metalliche per pali di linee elettriche.
61. Tiranti di ancoraggio.
62. Torri di trasmissioni radio.
63. Antenne di trasmissioni.

F — *Ferrovie.*

64. Rifiniture e parti decorative nelle vetture per passeggeri.

G — *Costruzioni navali.*

65. Cucine per battelli da diporto.
66. Rifiniture decorative per battelli da diporto.
67. Attrezzature per battelli da diporto.
68. Camini e maniche a vento per battelli da diporto.

H — *Varie.*

69. Distributori automatici.
70. Attrezzature per bar.
71. Fusti per birra.
72. Ceste e tramoggie per carbone, ad eccezione degli impianti per la preparazione del carbone.
73. Radiatori per Diesel.
74. Penne e matite, ad eccezione dei pennini per penne stilografiche e delle capsule interne per le stesse.
75. Lavori di gioielleria, ad eccezione delle casse per orologio.
76. Antenne radio, ad eccezione di quelle destinate ad usi militari.
77. Parapetti e ringhiere.
78. Sifoni per bottiglie di acqua gassata.
79. Articoli sportivi per tutte le loro applicazioni.
80. Giocattoli.
81. Raffreddatori di acqua.
82. Serbatoi per l'addolcimento dell'acqua.
83. Porte di sicurezza degli Istituti bancari.
84. Rilegatura libri, indici.
85. Parti di bottoni.
86. Affetta-formaggio.
87. Agitatori per coktail ed accessori.
88. Porta tazze.
89. Attrezzature per latteria, ad eccezione di quelle destinate ad usi funzionali.
90. Deodorizzatori.
91. Pinze per biancheria.
92. Guinzagli.
93. Reti per farfalle.
94. Accessori per giardinaggio.
95. Minuterie metalliche comprese rifiniture edili.
96. Umidificatori.
97. Parafulmini.
98. Fermagli per vetri.

99. Corde per strumenti musicali.
100. Molle per organi.
101. Anelli e ribattini di pennelli.
102. Attrezzature per ondulazione permanente.
103. Puntine per grammofono.
104. Sgrassa marmitte.
105. Regoli.
106. Punti metallici per bustine.
107. Spazzolini per denti.
108. Serbatoi di acqua facenti parte di macchine per nastro gommato.
109. Guarnizioni contro-porta.
110. Pale, ad eccezione di quelle per alimentari e per prodotti chimici.

II. — LEGA AD ALTO TENORE DI NICKEL

(Leghe ferrose e non ferrose semilavorate contenenti oltre il 22 % di nickel).

A — *Edilizia.*

1. Tutte le applicazioni di metallo in lastre, quali ad esempio:
   a) maniche d'aria;
   b) tubi di scarico;
   c) cabine di montacarichi;
   d) fasciami;
   e) parti di frantoi per rifiuti;
   f) grondaie;
   g) tubi di scarico di grondaie;
   h) sfiatatoi;
   i) tetti;
   l) fiancate;
   m) lavandini;
   n) gomiti di scarico per lavandini;
   o) telai per lucernari;
   p) ancoraggio per mattoni;
   q) cavi di supporto per soffitti sospesi;
   r) applicazioni ornamentali e decorative;
   s) tiranti per costruzione a soffitto sospeso.

B — *Usi domestici.*

2. Elementi di targhe per nomi.
3. Elementi di teglie per fornelli elettrici.
4. Rivestimenti di stufe.
5. Graticole radiali per fornelli a gas.
6. Vassoi per raccogliere briciole sotto i fornelli.
7. Coperchi per fornelli.
8. Cappe di camini.
9. Schermi per luce in frigoriferi.
10. Parti di scaffali in frigoriferi.
11. Corpi di macchine per stiratrici a vapore.

C — *Pulitura a secco.*

12. Tubazioni del condensatore.
13. Ferri da stiro.
14. Taglierine per filacci.
15. Piani di presse nella pulitura a secco e presse per sarti.
16. Tubazioni valvole e suppellettili.
17. Filtri a pressione per solventi comprese le reti del filtro.
18. Tavoli per la pulitura.
19. Serbatoi.
20. Tinozze e mobili.
21. Utensili.
22. Separatori di acqua.

Si eccettuano le attrezzature destinate ad usi funzionali.

D — *Attrezzature di cucina e stoviglie.*

23. Tutte le applicazioni, quali per esempio:
   a) attrezzature per bar;
   b) condutture per bibite;
   c) armadi per bevande imbottigliate;
   d) banchi da spaccio;
   e) armadi refrigeranti a bassa temperatura;
   f) macchine lava stoviglie;
   g) stoviglie per riscaldamento elettrico delle vivande;
   h) armadi per gelati;
   i) carrelli per vivande;
   l) cassette per esposizione di vivande refrigerate;
   m) vasche per lavatura stoviglie;
   n) distributori automatici di sapone;
   o) sifoni per bottiglie di acqua gassata;
   p) tavoli per riscaldamento a vapore;
   q) raffreddatori ad acqua;
   r) tavoli di lavoro.

E — *Attrezzatura ospedaliera.*

24. Piani di banchi.
25. Mobilio.
26. Armadi per strumenti.
27. Piani mobili.
28. Armadi per biancheria.
29. Armadi per medicinali.
30. Tavoli per operazioni.
31. Pannelli ed assiti decorativi.
32. Lampade per chirurgia.
33. Tavoli da lavoro.

F — *Chincaglieria.*

34. Portaceneri.
35. Distintivi.
36. Accendisigari.
37. Bottoni per colletti.
38. Rifiniture per pettini.
39. Accessori per l'abbigliamento, bottoni ed affini.
40. Bottoni per polsini.
41. Stemmi.
42. Lime per unghie.
43. Lavori vari di gioielleria.
44. Catene porta-chiavi.
45. Coltelli, eccettuate le lame.
46. Collane.
47. Astucci porta-pillole.
48. Articoli di moda.
49. Parti di penne e matite.
50. Flaconi per profumi.
51. Bracciali per orologi.
52. Catene per orologi.
53. Corone per orologi.
54. Pezzi riportati negli orologi, porta movimenti.
55. Barretta d'attacco dei bracciali per orologi.

G — *Attrezzatura per lavanderia.*

56. Scivoli per lavanderia.
57. Scaffali a rete.
58. Spilli per biancheria.
59. Serbatoi per sapone.
60. Tavoli di cernita.
61. Pentole per amido.
62. Stiratrici, macchine per la pulitura di piccoli tappeti e rifiniture su superfici liscie.
63. Utensili, serbatoi di acqua.
64. Cappe di ventilazione e ventilatori.
65. Macchine lava coperte, seterie, ecc.

H — *Veicoli a motore.*

66. Antenne.
67. Cavi per batterie.
68. Copri ruote.
69. Guarnizioni per tubi di scappamento.
70. Collettori di scappamento.
71. Tergicristalli.

I — *Varie.*

72. Graticole.
73. Morsi da cavalli e speroni.
74. Anelli di rinforzo a impugnatura di legno.
75. Stufe per campeggio.
76. Frigoriferi portatili.
77. Articoli sportivi, per tutte le applicazioni.

III. — ALPACCA

(Leghe non ferrose semilavorate contenenti l'8 % o più di nickel).

A — *Tutte le applicazioni ad eccezione:*
   a) attrezzature per comunicazioni, parti funzionali;
   b) attrezzature per latteria;
   c) attrezzi per disegno;
   d) attrezzatura elettrica, parti funzionali;
   e) strumenti di ingegneria;
   f) occhielli;
   g) posateria e vasellame, purchè non si superi il 15 % di nickel;
   h) stilografiche, cappucci interni separati;
   i) attrezzature ospedaliere;
   l) chiavi purchè non si superi il 10 % di nickel;
   m) articoli per ottica;
   n) applicazioni ortopediche;
   o) spilli;

p) chiusure lampo;
q) utensili per parrucchiere;
r) casse per orologi, purchè non si superi il 10 % di nickel;
s) molle, ove richieste per scopi funzionali.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
CAMPILLI

TABELLA B.

Divieti di nichelatura.

A — *Comunicazioni.*

1. Stemmi.
2. Manopole.
3. Targhe.
4. Rifiniture decorative negli apparecchi radio e di televisione.
5. Schermi per microfoni.

B — *Minuterie metalliche.*

6. Campanelli.
7. Rifiniture e accessori per barche.
8. Minuterie metalliche per edilizia, ad eccezione delle rifiniture per bagno e della parte interna delle porte dei gabinetti di toletta.
9. Minuterie metalliche per casse da morto.
10. Carillon.
11. Ganci per tendine.
12. Catene per porte.
13. Maniglie.
14. Battenti.
15. Maniglie per cassetti.
16. Finimenti per cavalli.
17. Piastre mobili.
18. Guinzagli.
19. Cassette per lettere.
20. Serrature.
21. Cornici.
22. ~~Ganci per quadri.~~
23. Placche indicatrici.
24. Porte a rete e minuterie metalliche per finestre con esclusione delle reti per le stesse.
25. Viti.
26. Placche di interruttori elettrici.
27. Impugnature di rubinetterie, ad eccezione di quelle relative alle attrezzature per cucine e bagni.

C — *Applicazioni domestiche.*

28. Mescolatori di vivande.
29. Attrezzatura per riscaldamento delle vivande.
30. Lucidatrici.
31. Frigoriferi, ad eccezione degli scaffali e delle maniglie.
32. Macchine lavatrici.
33. Spargi cera.
34. Aspirapolvere, ad eccezione dei pattini.

34-*bis*. Qualsiasi altra applicazione domestica.

Devono peraltro ritenersi escluse dal divieto le parti delle suddette applicazioni soggette a distruzione per abrasione o per calore, nonchè quelle soggette al trattamento preparatorio per la galvanizzazione e per la smaltatura.

D — *Chincaglieria.*

35. Penne, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
36. Matite, ad eccezione delle parti funzionali in ottone.
37. Passamanteria.
38. Portaceneri.
39. Rifiniture di vetri ottici, ad eccezione dei telai.

E — *Attrezzatura metallica.*

40. Attrezzature elettriche.
41. Distributori di salviette.
42. Cassette per esposizione.
43. Distributori di paglia.

F — *Veicoli a motore.*

44. Accessori.
45. Placche per serrature.
46. Imbuti di scappamento.
47. Parafanghi.
48. Schermi.
49. Trombe.
50. Rifiniture interne.
51. Porta lampade.
52. Cornici porta-licenze.
53. Targhe porta-nome.
54. Rifiniture ornamentali dei finestrini.
55. Rifiniture al radiatore.
56. Anelli di abbellimento.
57. Dischi di ruote.
58. Tutte le altre parti, ad eccezione dei telai dei finestrini e delle scanalature di scorrimento, delle maniglie interne ed esterne, dei paraurti, degli accessori di paraurti, dei bulloni dei paraurti, dei dischi copri ruota e delle viti esposte, per le quali non è possibile la sostituzione con altro materiale.

Il nickel impiegato per la protezione dei paraurti e degli accessori dei paraurti non dovrà eccedere la quantità equivalente a uno spessore medio di 0,025 mm. sulla superficie esterna.

G — *Articoli di novità.*

59. Portaceneri.
60. Sottobottiglie.
61. Agitatori e accessori per cocktail.
62. Passamanteria.
63. Astucci per cosmetici.
64. Bigodini.
65. Rifiniture per borsette.
66. Umidificatori.
67. Bottoni ornamentali.
68. Articoli per fumatori.

H — *Impianti idraulici.*

69. Supporti per lavandini.
70. Rifiniture per armadi.
71. Porta sapone.
72. Aste e anelli per cortine di docce.
73. Porte e rifiniture di docce.
74. Porta spazzolini da denti.
75. Porta asciugamani.
76. Porta bicchieri per toletta.

I — *Prodotti in lastre, bandella e filo nichelati.*

77. Tutte le parti decorative ricavate da lastre, bandelle e filo.
78. Gabbie per uccelli.
79. Attaccapanni.
80. Supporti per esposizione.
81. Paralumi.
82. Carrelli per la spesa.
83. Distributori automatici di merci.

L — *Utensili e posaterie.*

84. Punte per trapani.
85. Nastri flessibili in metallo, ad eccezione del nastro per misure.
86. Martelli.
87. Rifiniture decorative di macchine da ufficio e commerciali.
88. Pialle.
89. Pinze.
90. Utensili meccanici, ad eccezione delle parti funzionali.
91. Punzoni.
92. Regoli.
93. Seghe.
94. Cacciaviti.
95. Chiavi a tubo.
96. Stoviglie piatte.
97. Stoviglie cave.
98. Articoli da posateria e da tavola, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.
99. Scaffali.
100. Vassoi, ad eccezione del trattamento di preparazione all'argentatura o smaltatura.

M — *Giocattoli.*

101. Giocattoli meccanici.
102. Pistole.
103. Treni.
104. Tricicli.
105. Carri.
106. Altri giocattoli in genere.

N — *Varie.*

107. Ventilatori elettrici.
108. Articoli da gioco.
109. Ornamenti di strumenti musicali.

110. Bigliardini meccanici.
111. Macchine da gioco.
112. Articoli sportivi.
113. Attrezzature per parrucchieri, ad eccezione degli utensili.
114. Distributori automatici di merci.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
CAMPILLI

TABELLA C

Divieti di impieghi del rame e sue leghe.

A — *Edilizia.*

1. Cardini, cerniere ed accessori relativi.
2. Dispositivi di fissaggio per pavimenti, dispositivi superiori di chiusura di porte nascoste, seminascoste ed apparenti, ad eccezione dei dati di premitreccia, delle viti di regolazione e dei relais a funzione per i dispositivi suddetti.
3. Supporti a muro per i dispositivi suddetti.
4. Dispositivi di chiusure di controporte.
5. Articoli metallici per ebanisteria, ad eccezione delle cerniere.
6. Banchi di sospensione, scanalature di scorrimento e articoli analoghi, fra cui parti metalliche per:
   a) porte scorrevoli;
   b) porte snodate;
   c) porte snodate e scorrevoli;
   d) pareti snodate;
   e) porte a scorrimento verso l'alto;
   f) porte antincendi, ad eccezione dei cuscinetti e dei relais a fusibili.
7. Parti metalliche di telai mobili, di dadi, di davanzali e telai di finestre a due battenti, e altre parti metalliche di scaffalature.
8. Telai mobili, schermi, traverse, parti metalliche di sostegno e di appoggio.
9. Cerniere a molla.
10. Contrapesi di telai mobili.
11. Dispositivi ferma-porte.
12. Piastre di protezione.
13. Placche di copertura.
14. Regoli per maniglie di porta.
15. Numeri per case.
16. Battenti per porte.
17. Cassette per lettere.
18. Placche indicative.
19. Pomelli per porte.
20. Inquadrature per buche da lettere.

B — *Materiali da costruzione.*

21. Ancoraggi e cavicchi, ad eccezione degli ancoraggi di sicurezza per la pulitura delle finestre.
22. Collari per isolanti di tubi.
23. Rifiniture per vasche da bagno e docce.
24. Persiane, comprese le parti staccate ed accessori.
25. Ancoraggi di calafataggio.
26. Camini e canne fumarie.
27. Condutture, ad eccezione delle tubulature di strumenti.
28. Cornicioni.
29. Soglie di porte.
30. Intelaiature di porte.
31. Porte.
32. Scarico di grondaie ed accessori.
33. Spurghi, ad eccezione delle grate per doccie e orinatoi.
34. Bacinelle per olio.
35. Ascensori e scale meccaniche, ad eccezione delle viti senza fine e dei conduttori di corrente.
36. Applicazioni per pavimenti, soffitti e muri.
37. Recinzioni.
38. Cancelli.
39. Vuota-immondizie, ad eccezione dei pezzi portanti dei cuscinetti, dei comandi, delle ruote motrici e delle griglie di scarico.
40. Cancellate a reti.
41. Griglie per sabbia.
42. Griglie, ad eccezione di quelle per i pavimenti delle sale di operazione e di anestesia degli ospedali, per luoghi dove vengono manipolati o conservati gli esplosivi o dove si possono temere emanazioni di vapori esplosivi.
43. Schermi, comprese le scatole di entrata dell'aria e gli schermi per radiatori e convettori.
44. Uncini ferma tende.
45. Raccordi di scarico per tubazioni interne.
46. Supporti per lavandini, ad eccezione dei modelli per ospedali.
47. Condotti ed accessori.
48. Lucernari, ad eccezione delle parti meccaniche.
49. Pensiline.
50. Rivestimenti metallici.
51. Pezzi sagomati per rifiniture di acquai.
52. Articoli decorativi in metallo.
53. Copri-radiatori e placche di protezione di radiatori.
54. Balaustre ed accessori.
55. Corone di protezione.
56. Attaccapanni.
57. Ricoprimenti di tetti.
58. Listelli o assi di tende per docce.
59. Telai di porte di docce.
60. Scarichi per vasche e per docce.
61. Cantonali e bordature per gradini di scale e soglie.
62. Insegne di negozi.
63. Tiranti e ganci per supporti di tubazioni.
64. Piastre di interruttori.
65. Lamelle per pavimenti di terrazzolite.
66. Vasi di espansione per riempimento automatico di caloriferi a circolazione di acqua.
67. Sifoni a tenuta, ad eccezione dei sifoni tubolari diametro 20 senza spurgo e di quelli fabbricati con metallo di seconda fusione.
68. Soglie e zoccoli.
69. Porta-asciugamani e braccio di sostegno.
70. Tubi, tubazioni ed accessori per condutture e tubazione e condutture interne ed accessori — tubi di arrivo per impianti sanitari — ad eccezione:
   a) dei tubi per condotti di acqua sotterranea;
   b) di quelli per condutture di acqua calda e fredda per abitazione o condutture di ossigeno;
   c) delle tubazioni per usi industriali e delle apparecchiature chimiche e a gas;
   d) dei raccordi per saldature, dei manicotti e delle virole per saldature.
71. Radiatori, ventilatori, scatole murali incassate di ventilazione, apparecchi di riscaldamento a convezione e spirali di riscaldamento ad incandescenza e qualsiasi altro apparecchio che utilizzi tali spirali, ad eccezione delle valvole, rubinetti, comandi, campate o conduttori di corrente, alette, condotti e collettori di acqua e di vapore.
72. Ventilatori, ad eccezione di quelli destinati all'industria chimica.
73. Prese di aria, ad eccezione di quelle destinate all'industria chimica.
74. Telai maestri per finestre.
75. Appoggi per finestre.
76. Finestre.

C — *Apparecchiature funebri.*

77. Loculi ed urne funerarie.
78. Bare e decorazioni per le stesse, ad eccezione dei rivestimenti flash destinati ad evitare l'ossidazione durante la fabbricazione e la conservazione.
79. Placche commemorative.

D — *Arredamento e materiale per arredamento.*

80. Alari, parafuochi ed accessori per caminetti.
81. Candelieri.
82. Fermagli, aste, pinze e anelli per tende.
83. Sputacchiere.
84. Raccordi per istallazione di radiatori e stufe a gas, ad eccezione di quelli posti fra i serbatoi e gli apparecchi funzionanti ad alta pressione.
85. Paralumi.
86. Granate e spazzole.
87. Raschietti per fango.
88. Tavole per lavare.
89. Radiatori dipendenti o meno da un sistema centrale, ad eccezione delle valvole, dei rubinetti, dei comandi, delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
90. Fornelli e cucine per la cucina domestica, qualunque sia il combustibile impiegato, con esclusione dei fornelli a petrolio e a benzina sottopressione, nonchè delle

valvole, dei rubinetti, dei compressori, dei comandi, comprese le minuterie, dei termostati e dei pezzi necessari alla conduzione della corrente.
91. Autoclavi per lavanderia.
92. Vasche per lavoro.
93. Cestini per carta, saturatori ed articoli simili.

E — *Mobilio ed accessori.*
94. Mobilio o parti di mobilio per parrucchieri ed istituti di bellezza.
95. Molle per sacconi, ad eccezione che per gli ospedali.
96. Divisori e scaffalature e parti di esse, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
97. Mobili e parti di mobili per uffici e per locali pubblici.
98. Parti per mobili in vimini e in canna.
99. Rifiniture, ad eccezione che per ospedali e per laboratori.
100. Persiane, ad eccezione delle parti indispensabili agli organi di funzionamento.
101. Mobili e parti di mobili per ristoranti.

F — *Parti metalliche varie.*
102. Collari ed altre bardature per animali domestici.
103. Coltelli, piani di tavole, cucine, cassette per carne macellata, ad eccezione dei ribattini.
104. Rifiniture e materiali per focolari.
105. Mobilio, ad eccezione dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
106. Viti per seghe a nastro, dadi e rondelle per assicurare le lame delle seghe alle impugnature.
107. Utensili a mano, compresi i martelli, tenaglie, chiavi, cacciaviti.
108. Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
109. Parti decorative per battelli da diporto.
110. Coltelli da tasca, ad eccezione dei ribattini e dei rivestimenti interni.
111. Spatole e raschietti, ad eccezione dei ribattini.
112. Forbici, tosatrici, cesoie per potare siepi ed altre, apriscatole ed altre pinze da taglio.
113. Gradini e bordature di scale e di ingressi.
114 e 115. Guarnizioni per bauli e per bagagli, ad eccezione dei rivestimenti protettivi in ottone, dei cilindri di serrature, delle chiavi e degli organi indispensabili al funzionamento delle serrature.
116. Placche d'identità per gli animali.

G — *Apparecchi elettrodomestici.*
117. Macchine lavatrici.
118. Aspiratori.
119. Frigoriferi.
120. Caffettiere, colini, filtri, ecc.
121. Ghiacciaie domestiche o per fattoria, ivi comprese la sezione a bassa pressione ed il circuito di refrigerazione.
122. Ghiacciaie sorbettiere.
123. Placche riscaldanti per biscotti.
124. Ceratrici e lucidatrici.
125. Impastatrici.
126. Ferri da stiro elettrici.
127. Asciugatori per capelli.
128. Tostapani.
Restano eccettuati gli organi di funzionamento e le parti nelle quali sia indispensabile adoperare il rame a motivo delle sue caratteristiche.

H — *Chincaglieria e articoli di novità.*
129. Fiori artificiali.
130. Portalibri.
131. Astucci e scrigni, compresi i cofanetti da profumeria.
132. Accendisigari, ad eccezione di quelle parti che sono indispensabili al funzionamento.
133. Cornici per specchi e quadri.
134. Anelli porta-tovaglioli.
135. Insegne e pannelli reclame.

I — *Veicoli a motore per uso civile; automobili da turismo compresi i tassì, ambulanze, carri funebri, autocarri, trattori, rimorchi, motociclette, autobus e pullmans.*
136. Bacchette decorative sia interne che esterne, ad eccezione dei profilati di guida per i vetri, delle intelaiature per i medesimi, del tergicristallo esterno e della finestra posteriore, quando le bacchette siano fatte con bandelle la cui larghezza non superi i mm. 150.
137. Decongelatori e riscaldatori, ad eccezione:
a) delle parti conduttrici di corrente;
b) dei radiatori o scambiatori di calore, per l'alimentazione e per il ritorno delle condotte di acqua calda;
c) delle parti utilizzate nei comandi e nei sistemi di riscaldamento e decongelamento.
138. Tappi per serbatoi di benzina, ad eccezione delle valvole e delle molle.
139. Trombe, ad eccezione delle parti del diaframma, dei vibratori e dei conduttori di corrente.
140. Accendisigari, ad eccezione dei conduttori di corrente.
141. Serrature per automobili, ad eccezione delle maniglie — delle manovelle per abbassare vetri — degli organi per il funzionamento delle serrature delle finestre di ventilazione — dei copricilindri delle serrature esterne — dei dadi e montaggi dei bracci e spazzole dei tergicristallo esterni.
142. Specchi retrovisivi e bracci di fissaggio, ad eccezione del rivestimento in rame flash per lo specchio.
143. Articoli per fumatori, compresi i porta-ceneri.
144. Dischi ed ornamenti per le ruote.

L — *Materiale per trasporto viaggiatori comprese le vetture viaggiatori delle ferrovie e delle tramvie urbane e interurbane, autobus, rimorchi.*
145. Rifiniture, guarnizioni e parti decorative nelle vetture ferroviarie per trasporto viaggiatori, ad eccezione delle serrature.
146. Collari per rivestimento tubi.
147. Battenti per porte, dispositivi di chiusura, impugnatura e arresti per porte.
148. Porte e finestre, intelaiature di porte e finestre e davanzali per le finestre.
149. Serbatoi per acqua potabile.
150. Aste e recipienti per docce.
151. Acquai e scoli.
152. Porta-asciugamani e porta-bagagli.
153. Serbatoi d'acqua per umidificazione.
154. Giunti di impermeabilità ed isolanti.
Restano escluse le locomotive ed i locomotori.

M — *Macchine ed equipaggiamenti di refrigerazione e di condizionamento dell'aria (commerciali ed industriali).*
155. Sistema di condizionamento d'aria, integrato o indipendente.
156. Giunti-stagni.
157. Raffreddatori a getto d'aria.
158. Refrigeratori a getto d'aria.
159. Refrigeratori per bevande imbottigliate.
160. Raffreddatori ad evaporazione, tipo coloniale.
161. Refrigeratori per fiorai.
162. Distributori di gelati.
163. Ripostiglio refrigerato per alimenti congelati.
164. Ripostiglio refrigerato per gelati.
165. Apparecchi per produrre cubetti di ghiaccio.
166. Apparecchi distributori di bevande al malto.
167. Ghiacciaie per sale mortuarie.
168. Apparecchi smontabili di condizionamento d'aria (raffreddatori da camera, da finestra e da magazzino).
169. Refrigeratori di piccolo e grande formato.
170. Vetrine refrigerate.
171. Apparecchi di refrigerazione integrate o indipendenti.
172. Apparecchi di riscaldamento e di condizionamento d'aria a ciclo invertito (pompe per riscaldamento).
173. Celle frigorifere per sandwich.
174. Qualsiasi altra macchina ed impianto di refrigerazione e di condizionamento dell'aria, per usi civili ed industriali.

Sono eccettuati i casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame sono indispensabili per gli articoli seguenti: apparecchi per ghiaccio secco elementi di apparecchi di condensazione disidratatori maniglia di aspirazione degli apparecchi distributori di bevande da bar comandi e circuiti elettrici rifiniture rivestimenti di protezione - circuiti di refrigerazione connessioni refrigeranti tra i compressori e le serpentine di raffreddamento valvole di controllo della erogazione per refrigerazioni spie prodotti per saldatura e brasatura - filtri - circuiti di aspirazione per compensatori termici valvole sezione bassa pressione per refrigerazione di acqua e prerefrigerazione valvole di controllo dell'erogazione di acqua e spruzzatori di acqua per condensatori ad evaporazione - refrigeratori ad evaporazione - giunti stagni.

N — *Varie.*

175. Dispositivi di allarme e di protezione, ad eccezione dei casi in cui i prodotti in rame o in lega a base di rame non vengano utilizzati per il trasporto di elettricità o quando l'utilizzazione di questi prodotti non è indispensabile al buon funzionamento delle parti.
176. Supporti ad arco per calzature.
177. Atomizzatori, ad eccezione di quelli per usi medici, per usi agricoli e per la preparazione del latte e delle uova in polvere.
178. Barili, scatole, bidoni, vasi ed altri recipienti.
179. Distintivi, ad eccezione degli spilli e dei fermagli dei distintivi del personale, quando sono necessari per la protezione e la sicurezza negli organismi di Stato o negli stabilimenti industriali.
180. Materiali ed accessori per bar e banchi.
181. Materiali e forniture per saloni da parrucchiere, ad eccezione dei conduttori di corrente.
182. Bracci di imbragatura.
183. Accessori per camere da bagno, comprese le barre d'appoggio porta bicchieri, porta spazzolini per denti, porta carta e i supporti di mensole.
184. Materiale o mobilio per istituti di bellezza, ad eccezione del materiale occorrente per la riparazione e la sostituzione di parti di apparecchi per l'ondulazione permanente e degli essiccatori commerciali, nonchè dei conduttori di corrente.
185. Biciclette, veicoli e materiali simili, ad eccezione delle valvole dei copertoni e delle camere d'aria, delle pompette di biciclette e della placcatura delle parti necessarie al funzionamento.
186. Gabbie e sostegni per uccelli ed animali domestici.
187. Dispositivi per la timbratura, marcatura, etichettatura e accessori degli stessi, ad eccezione delle motrici per la marcatura a caldo e salvo i casi in cui i dispositivi e gli accessori servano all'apposizione di sigilli pubblici, notarili e delle società.
188. Inchiostro a base di bronzo, ad eccezione di quello per l'industria delle arti grafiche.
189. Spazzole, ad eccezione dei tipi utilizzati per motori e generatori elettrici e di quelle per uso industriale.
190. Asticciuole ferma-tappeti.
191. Fermagli per carta.
192. Articoli per pulizie e lucidature, quali: spazzole spazzole meccaniche raccattabriciole pattumiere spazzole per lavare pulisci pentole piumini - ceratrici per pavimenti di legno e per mobili.
193. Puleggine e tenditori per corde di biancheria.
194. Agitatori di cocktails.
195. Macchine da gioco e giocattoli a gettone ad eccezione dell'attacco delle serrature e dei conduttori di corrente.
196. Distributori automatici, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento e dei conduttori di corrente.
197. Utensili da cucina, ad eccezione dei pesi, dei sistemi di protezione e stagnatura dei fondi e dei grandi apparecchi industriali.
198. Spazzole per la pulitura di scarpe.
199. Distributori a mano di lozioni per mani, di articoli di carta, di sapone, di fiammiferi.
200. Vasi per fiori, giardiniere e porta-fiori.
201. Porta-penne a serbatoio, ad eccezione delle parti necessarie al funzionamento.
202. Rotelle per mobilio.
203. Utensili e materiali per giardinaggio.
204. Ferri per ondulazione, spazzole per capelli e pettini, ad eccezione delle resistenze riscaldanti e dei conduttori di corrente.
205. Sorbettiere per uso domestico ad eccezione di quelle elettriche.
206. Giradischi a gettone, ad eccezione dei conduttori di corrente.
207. Apparecchi da cucina, dispositivi e macchine, ad eccezione delle apparecchiature elettriche.
208. Lampade elettriche portatili, ad eccezione dei conduttori di corrente.
209. Lampade e lanterne non elettriche, ad eccezione delle valvole, dei comandi, dei lucignoli e dei becchi a manicotto di lampade a petrolio e dei serbatoi di lampade ad acetilene o ad olio.
210. Cassette e buche per lettere.
211. Accessori d'illuminazione, ad eccezione: delle parti per conduzione di corrente delle placcature dei ribattini degli occhielli dei dadi delle parti filettate - dei dispositivi di serraggio, d'otturazione e di attacco degli accessori, che devono resistere alle esplosioni, essere impermeabili alla polvere ed ai vapori; delle parti destinate alla marina e all'aeronautica.
212. Raccoglitori per fogli staccati.
213. Strumenti per manicure.
214. Bottoni per materassi e scivoli per mobili.
215. Targhe e targhette indicative, ad eccezione di quelle per istruzioni, informazioni e identificazione utilizzate nelle macchine e nel materiale, senza alcun motivo decorativo.
216. Applicazioni decorative in genere, ad eccezione dei pezzi di materiale occorrenti per basi, intelaiature, dispositivi di protezione, montanti e supporti.
217. Impugnature e manici di bagagli e colli.
218. Macchine, dispositivi ed accessori per giuochi normali e di azzardo.
219. Porta-mine, ad eccezione delle parti di funzionamento e placcatura.
220. Spilli, ad eccezione di quelli comuni e di sicurezza per biancheria e per lavandaie, delle mollette per biancheria e dei fermagli di sicurezza per prodotti autorizzati in altri paragrafi della presente tabella.
221. Fissaggi ed accessori per battelli da diporto.
222. Rasoi elettrici, ad eccezione degli organi di funzionamento e dei conduttori di corrente.
223. Rasoi non elettrici, ad eccezione:
    a) degli organi di funzionamento della testa e della placcatura per i rasoi di sicurezza;
    b) dei ribattini, delle coppiglie e delle rondelle per i rasoi a mano.
224. Scatoline per lamette.
225. Riflettori, ad eccezione di quelli fotografici, nonchè dei rivestimenti o sottorivestimenti per la galvanoplastica.
226. Insegne ed accessori per mostre, ad eccezione dei conduttori di corrente.
227. Articoli e materiali sportivi, ad eccezione del materiale da pesca degli accessori per la pesca commerciale delle armi da fuoco delle munizioni dei cuscinetti dei rocchetti dei braccirotanti e fissaggi delle montature per canne della placcatura delle esche ed uncini per la pesca sportiva.
228. Cucitrici per stamperia e macchine per aggraffare, ad eccezione delle cucitrici a pedale ed a motore.
229. Articoli per cancelleria, quali ad esempio: gli accessori per scrivania, gli accessori per ufficio, le matite (eccettuate le ghierine), le penne e porta-penne.
230. Meridiane.
231. Picchetti e parti di tende.
232. Pipe per fumatori.
233. Giocattoli, ad eccezione del rame occorrente ai motori e agli organi funzionali.
234. Raccordi o imboccature di raccordi, ad eccezione dei pezzi di raccordi o imbocchi di raccordi, qualora:
    a) le proprietà fisiche e chimiche del liquido o del gas che passano attraverso il raccordo o l'imbocco del raccordo rendano pericolosa o impossibile la utilizzazione di qualsiasi altro materiale;
    b) l'otturatore è di un modello destinato ad essere utilizzato in sistemi di condizionamento d'aria o di refrigerazione.
235. Parti di ombrelli e parasoli.
236. Bottiglie e scatole isolanti.
237. Manici per valvole, ad eccezione delle guarnizioni per impianti sanitari.
238. Mazze e canne da passeggio.
239. Banderuole per indicazioni del vento.
240. Macchine per esercizi di dimagrimento, ad eccezione dei conduttori di corrente.
241. Lana metallica, ad eccezione delle spugne metalliche destinate ad essere impiegate nell'industria del latte, in quella conserviera o ad essere adoperate come filtri.
242. Umidificatori per abitazioni e uffici.
243. Cassette di derivazione per illuminazione ad eccezione dei contatti.
244. Stilografiche a sfera, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.
245. Articoli domestici, ad eccezione di quelli destinati ad alberghi, ristoranti, istituzioni e comunità religiose.
246. Placche indicatrici e di segnalazione, esclusi i conduttori di corrente.
247. Motori per fuori bordo, ad eccezione dei pezzi necessari al funzionamento.

248. Lanterne elettriche, portatili quali: lanterne per ferrovie, per minatori e per industria, ad eccezione dei conduttori di corrente e della placcatura.
249. Corpi e fondelli di recipienti in genere.
250. Nastri di imballaggio, ad eccezione di quelli destinati ad imballaggi di esplosivi e di altri prodotti nei quali il rame viene impiegato a motivo delle sue caratteristiche.

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
CAMPILLI

TABELLA *D*.

Divieti di impiego dello zinco e sue leghe.

A — *Accessori per bagni e gabinetti.*

1. Sgabelli per bagno.
2. Vassoi per bagno.
3. Bacchette per tende.
4. Porta-bicchieri.
5. Porta-specchi, ad eccezione delle graffe per specchi.
6. Distributori di sapone.
7. Porta-sapone.
8. Porta-spugna.
9. Porta-carta igienica.
10. Porta-spazzolini da denti.
11. Porta-asciugamani e sostegni per asciugamani.

B — *Apparecchi e accessori domestici e per cucina.*

12. Apri-bottiglie.
13. Arrostitori per castagne.
14. Recipienti per mostarda.
15. Agitatori per coktail.
16. Cava-tappi.
17. Ampolle per olio e porta ampolle.
18. Spazzole per briciole.
19. Vassoi per briciole.
20. Spazzole a grangia.
21. Palette per spazzatura.
22. Fruttiere.
23. Imbuti.
24. Chincaglieria, ad eccezione dei pulisci-pentole e degli economizzatori di sapone.
25. Vasellame domestico, compresi i recipienti, le scodelle, le tinozze e le brocche.
26. Schiaccianoci.
27. Anelli porta-tovaglioli.
28. Vasellami da tavoli.
29. Recipienti per birra e caraffe.
30. Scatole per the.
31. Porta-teiera.
32. Forchette per pane arrostito.
33. Vassoi.
34. Bottiglie isolanti.
35. Caraffe isolanti.

C — *Accessori per abbigliamento e toeletta.*

36. Distintivi.
37. Perline, guarnizioni di perline e articoli fabbricati di perline.
38. Spazzole per abiti.
39. Attacca panni.
40. Spazzole per capelli.
41. Gioielli di fantasia, ad eccezione dei fermagli a vite e a molla, delle coppiglie, delle madreviti, dei ribattini, dei ganci d'arresto, dei gambi di spilli ed altri sistemi di fissaggio.
42. Cofanetti e astucci per gioielli, ad eccezione delle cerniere e delle serrature.
43. Anelli e catene per chiavi.
44. Astucci per rosso per labbra.
45. Portacipria.
46. Scatole per cipria in polvere e compatta, ad eccezione delle fermature e delle cerniere.
47. Affilatori per lame da rasoio.
48. Astucci per rasoi.
49. Manici e custodie per rasoi di sicurezza.
50. Scatolette e distributori di lame da rasoio.
51. Calzanti per scarpe.
52. Rastrelliere per scarpe.
53. Forme per scarpe.
54. Buste per pantofole.
55. Ditali.
56. Stiracravatte.
57. Filo di metallo e lustrini.
58. Stirapantaloni.
59. Cinturini per orologio.
60. Braccialetti per orologio.
61. Catene per orologi.
62. Articoli di fantasia o di ornamento per uso personale o domestico.

D — *Attrezzi e accessori per giardinaggio.*

63. Vaschette per uccelli.
64. Panieri per fiori.
65. Ornamenti per giardini.
66. Cesoie per siepi.
67. Rocchetti per tubi.
68. Irrigatori e sistema di irrigazione di prati, ad eccezione dei tubi non oltrepassanti il peso di 140 grammi.
69. Sostegni per piante e fiori, portavasi.
70. Cesoie.
71. Orologi solari o meridiane.
72. Cazzuole.

E — *Attrezzatura per focolari e caminetti.*

73. Palette per cenere.
74. Soffietti.
75. Recipienti per carbone.
76. Secchi per carbone.
77. Rifiniture di secchi in legno, per carbone.
78. Casse per carbone.
79. Palette per carbone.
80. Panieri per carbone.
81. Mastelli per carbone.
82. Cassette per carbone.
83. Rifiniture di caminetti.
84. Bordi per focolari.
85. Lamiere o piastre di tiraggio.
86. Parafuoco e parascintille.
87. Alari.
88. Molle e palette per caminetti e porta molle.
89. Accenditori di fuoco.
90. Paracamini.
91. Ghiere.
92. Scopette per caminetti.
93. Piastre per caminetti.
94. Scaffali per caminetti.
95. Recipienti per legna.
96. Treppiedi.

F — *Mobili, accessori ed articoli di arredamento usati abitualmente per utilizzazione domestica.*

97. Campanelli e carillons, compresi i campanelli di chiamata.
98. Reggilibri.
99. Leggii.
100. Scaffalature per libri.
101. Candelabri.
102. Candelieri.
103. Cornici per specchi, quadri, fotografie, ad eccezione delle graffe per specchi.
104. Attaccapanni.
105. Sostegni, carrucole e dipanatori di corde di biancheria.
106. Bacchette, listelli ed accessori per tende e portiere, ad eccezione delle carrucole e degli anelli cavi non oltrepassanti mm. 25 di diametro e dei ganci a uncino non superiori a grammi 500 la grossa.
107. Cassette di custodia per indumenti, ad eccezione delle serrature.
108. Dispositivi per mantenere socchiuse le porte.
109. Chiodi di fantasia.
110. Vasi per piante ornamentali e vasi per fiori.
111. Mobilio e accessori per arredamento, ad eccezione:
    a) del mobilio o materiale da ufficio o industriale;
    b) del mobilio o materiale destinato ad ospedali o ad altri servizi sanitari;
    c) del mobilio o materiale occorrente per l'immagazzinamento e la preparazione di prodotti alimentari;
    d) del mobilio o materiale destinato ai servizi del culto;
    e) degli strumenti musicali.

G — *Accessori per arredamento.*

112. Ganci a uncino.
113. Applicazione e meccanismi di classificatori per ufficio e di armadi bar.

114. Rotelle per mobili.
115. Maniglie e pomelli per porte e cassette.
116. Pomi di porte per armadi.
117. Piastre per serrature non filigranate.
118. Listelli e piastre.
119. Cerniere, ad eccezione delle cerniere a molla per piano e cerniere a farfalla, di misura non superiore a mm. 50×65.
120. Perni per specchi.
121. Applicazioni e motivi ornamentali.
122. Ringhiere e listelli.
123. Chiodi per tappezziere.
124. Gongs da muro, da tavola e tubolari.
125. Sostegni per capelli.
126. Assi e tavole da stiro.
127. Mensole per giornali.
128. Ganci per fregi.
129. Articoli d'ornamento e ornamenti.
130. Catene per quadri.
131. Ganci per quadri.
132. Filo metallico per appendere quadri.
133. Rastrelliere per pipe.
134. Casellari.
135. Fermagli, listelli di fermo e guarnizioni di tappeti per scale.
136. Classificatori per carta, ad eccezione delle serrature.
137. Porta elenchi dei telefoni.
138. Cassette per trasportare documenti.
139. Vassoi.
140. Porta ombrelli.
141. Vasi.
142. Scaldaletto.
143. Cestini per carta.
144. Cestini da lavoro.
145. Insegne luminose e materiale per pubblicità, ad eccezione dei trasformatori, dei cavi e degli altri conduttori di corrente.

H — *Applicazioni e accessori per illuminazione.*

146. Articoli per l'illuminazione, comprese lampade da tavola, lampadari e paralumi, ad eccezione: dei fili e dei conduttori di corrente incorporati in tali articoli, dei becchi e dei colli, delle viti e dei bulloni aggiunti per decorazione dei raccordi.
147. Riflettori per illuminazione, paralumi, portalumi e catene di sospensione ad eccezione: delle viti dei dadi e dei bulloni aggiunti per decorazioni dei raccordi.
148. Articoli ornamentali e articoli in metallo di imitazione antica.

I — *Articoli per fumatori.*

149. Portacenere da tavolo.
150. Altri portaceneri.
151. Scatole e astucci per sigari e per sigarette, portasigarette; si eccettuano le chiusure, le cerniere, le serrature e le altre applicazioni.
152. Macchinette per confezionare sigarette.
153. Scatole, coperchi e sostegni per cerini.
154. Sostegni per scatole di cerini.
155. Nettapipe.
156. Raschia pipe.
157. Servizi per fumatori.
158. Porta accenditoi.

L — *Articoli per sport e per giochi all'aperto.*

159. Dischi.
160. Mazze da golf.
161. Meccanismi di avvolgimento per reti da tennis.

M — *Articoli per ufficio.*

162. Tamponi.
163. Tamponi per carta asciugante.
164. Distributori di nastro gommato, etichette e carta gommata.
165. Puntine da disegno.
166. Porta gomma da cancellare.
167. Occhielli e fermagli di raccoglitori.
168. Fermagli e cordoncini per classificatori.
169. Calamai e portacalamai.
170. Fermagli per lettere.
171. Aprilettere.
172. Legatura per fogli sciolti.
173. Fermagli per carte.
174. Tagliacarte.
175. Blocchi fermacarte.
176. Portapenne.
177. Pennini.
178. Portamatite.
179. Temperamatite.
180. Portaspilli.
181. Cilindri e cappucci di matite automatiche.
182. Montature e ghiere per timbri di gomma.
183. Tiralinee e righelli.
184. Scatole di compassi e strumenti da disegno per uso scolastico.
185. Legatori a vite.
186. Scatole per timbri.

N — *Articoli diversi.*

187. Sterilizzatori di padelle e porta-padelle.
188. Gabbie, sostegni per uccelli e animali domestici e catene.
189. Recipienti ornamentali, ad eccezione dei fermagli, delle cerniere e delle serrature.
190. Statue e statuette.
191. Pali e armature per tende, esclusi gli occhielli.

O — *Pubblicità non luminosa.*

192. Materiale per insegne.

P — *Attrezzatura agricola e da giardinaggio.*

193. Forche.
194. Rulli per giardino.
195. Rastrelli.
196. Becchi di tubi da annaffiare, non oltre 250 grammi di peso.

Q — *Ferramenta e accessori per costruzione.*

197. Campanelli di porte, ad eccezione delle parti conduttrici di corrente.
198. Chiavistelli:
  a) a cilindro, trafilati, stampati;
  b) per persiane;
  c) fusi;
  d) a gomito;
  e) per armadi;
  f) per porte reversibili;
  g) spagnoletta;
  h) piatti;
  i) a collare;
  l) a molla;
  m) per armadi.
  Restano eccettuati i chiavistelli a cilindri trafilati o stampati fino a mm. 25 di larghezza, a fogli d'acciaio, non protetto:
  a) dimensione esterna da mm. 50 a 100 mm.;
  b) fogli a collare, dimensione esterna da mm. 80 a 100 mm.
199. Chiavistelli piatti, di dimensioni di mm. 200×25.
200. Mensole.
201. Catene di peso superiore a grammi 400 per ogni metri 10.
202. Soglie di porte.
203. Rivestimenti per cornici e capitelli.
204. Listelli di bordura per banchi.
205. Applicazioni per porte, compresi:
  a) pomelli centrali, diametro 50 mm.; rotondi diametro 50 mm.; ovali lunghezza 70 mm.;
  b) maniglie per porte su piastra, fino a mm. 150×40.
206. Battenti per porte.
207. Piastre di metallo per protezione di porte.
208. Piastre di protezione contro urti.
209. Piastre per nomi.
210. Piastre per numerazioni.
211. Cassette postali con o senza battente.
212. Listelli per eliminare correnti d'aria.
213. Maniglie per cassetti.
214. Giunti di dilatazione.
215. Guarnizioni per spie di porte e finestre, ad eccezione dei comandi e delle puleggie.
216. Piastre e striscie per pavimento.
217. Listelli per vetrate.
218. Griglie.
219. Grondaie e parti per lo scolo delle acque.
220. Maniglie per porte, fino alla lunghezza totale di mm. 225, misurate senza la controplacca.
221. Uncini per porte e coulisse.
222. Bocchette di serrature saliscendi.
223. Cerniere, eccetto che per sedili di water closets.
224. Ganci ad uncino.
225. Rivestimenti.

226. Pannelli.
227. Ringhiere e balaustre.
228. Telai per finestre, chiavistelli e viti.
229. Rivestimenti metallici.
230. Protezione per pedate di gradini.
231. Paletti.
232. Banderuole.
233. Guarnizioni per finestre in genere comprese:
    a) cerniere e perni ad eccezione delle coppiglie e dei collari;
    b) maniglie, piastre per maniglie ad eccezione delle coppiglie.
234. Supporti di attaccapanni, ad eccezione dell'articolazione e delle viti di fissaggio.
235. Montanti per bacchette da tende ad eccezione del braccio superiore del cilindro e delle viti a testa zigrinata.
236. Caviglie di puntelli, ad eccezione delle coppiglie di caviglie.

R — *Materiali, guarnizioni, accessori per apparecchi elettrici.*

237. Recipienti e coperchi per bollitori elettrici, pentole, filtri da caffè e ferri da cialde elettrici, altri apparecchi portatili per cottura di vivande e per riscaldamento di acqua.
238. Guaine per tubazioni, raccordi per tubazioni.
239. Tubazioni, ad eccezione di quelle incorporate in macchine.
240. Coperchi di interruttori a molla.
241. Palette e griglia per ventilatori per uso domestico.
242. Coperchi di scatole per deviatori.
243. Piastre per bottoni di campanelli, prese di corrente e campanelli.
244. Riflettori, griglie di protezione e guarnizioni per radiatori elettrici e stufe a riflettore.

S — *Installazioni per magazzini - accessori, mostre e vetrine.*

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
CAMPILLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1951, n. 943.

Rettifica di dichiarazioni di zona di endemia malarica per alcuni territori del comune di Venezia.

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono rettificate le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei decreti 14 giugno 1903, n. 255, 1° agosto 1904, n. 477, 11 settembre 1924, n. 1721 e nel decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1061.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 944.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Curazia di San Vitale, in frazione Romallo del comune di Revò (Trento).

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Trento in data 25 settembre 1938, integrato con dichiarazione 7 aprile 1951, relativo all'erezione in parrocchia della Curazia di San Vitale, in frazione Romallo del comune di Revò (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1951, n. 945.

Rettifica di dichiarazione di zona di endemia malarica per il territorio del comune di Jesolo (Venezia).

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rettificata la dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel decreto 14 giugno 1903, n. 255.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 9. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1951, n. 946.

Soppressione della Fabbriceria denominata Opera di San Martino Vescovo, in Sinalunga (Siena).

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria denominata Opera di San Martino Vescovo, in Sinalunga (Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1951, n. 947.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Lucia, con sede in Laurino (Salerno).

N. 947 Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Lucia, con sede in Laurino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1951
Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Cherso ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La nave « Cherso » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° maggio 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1951
Registro Marina n. 9, foglio n. 257.

(4651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 14 settembre 1951:

Baldacchino Calogero, notaio residente nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento, è traslocato nel comune di Naro, stesso distretto;

Armocida Nicola, notaio residente nel comune di Grottammare, distretto notarile di Ascoli Piceno, è traslocato nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova;

Moro Giuseppe, notaio residente nel comune di Nizza Monferrato, distretto notarile di Alessandria, è traslocato nel comune di Saronno, distretto notarile di Milano;

Teti Dante, notaio residente nel comune di Civitella Casanova, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano;

Morini Giuseppe, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è traslocato nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia;

Barone Giuseppe, notaio residente nel comune di Viù, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Collegno, stesso distretto;

Longo Mario, notaio nel comune di Montebelluna, distretto notarile di Treviso, è traslocato nel comune di Treviso.

(4697)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1951, è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato dal primo segretario, nel personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale marina militare Moretti dott. Ermete avverso il decreto Ministeriale 1° agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1950, registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 34, con il quale otto primi segretari nel personale stesso sono stati promossi consiglieri (grado 8°, gruppo *A*) a decorrere dal 1° agosto 1950.

(4695)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1951, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1951, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'ex fattorino avventizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi Bardelli Vittorio Ugo fu Vittorio, avverso il provvedimento di reiezione della sua domanda intesa ad ottenere l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

(4696)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Croce e Arioli, già esercente in Milano.

Tali marchi recavano il n. 372-MI.

(4698)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Perdita di diritto di ricompense al valor militare

A norma delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 24 marzo 1932, n. 453, l'ex generale di divisione Esposito Giovanni fu Zopito e di Acerbo Apollonia, da Loreto Aprutino (Pescara), distretto militare di Teramo, è incorso nella perdita di diritto delle seguenti decorazioni al valor militare e del relativo soprassoldo annuo, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'art. 2 del decreto n. 695 dell'8 maggio 1933, di cui egli è insignito, a decorrere dal 28 dicembre 1948:

medaglia d'oro al valor militare (regio decreto 22 marzo 1913);

medaglia d'argento al valor militare (regio decreto 2 luglio 1922);

medaglia di Bronzo al valor militare (decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918);

medaglia di bronzo al valor militare (regio decreto 23 marzo 1919);

croce di guerra al valor militare (regio decreto 11 maggio 1924).

(4668)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 190

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 settembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,92
» Firenze	624,88	» Roma	624,90
» Genova	624,90	» Torino	624,90
» Milano	624,92	» Trieste	624,92
» Napoli	624,95	» Venezia	624,90

Media dei titoli del 20 settembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,50
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	46,50
Id. 5 % 1935	96,175
Redimibile 3,50 % 1934	72,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,475
Id. 5 % 1936	90,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	98,125
Id. 5 % 1960	98,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 settembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	137588	715 —	*Mastronardi* Berardino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Lupo Angelina fu Antonio, ved. di *Mastronardi* Vincenzo, dom. a Bernalda (Matera).	*Mastrogiovanni* Bernardino fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Lupo Angiolina fu Antonio, ved. di *Mastrogiovanni* Vincenzo, dom. a Bernalda (Mantova).
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	394	capitale 500 —	Scussel Aldo fu Luigi, dom. a Torino	Scussel Aldo fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre De Biasi Maria*, dom. a Torino.
Id. Serie 55	301	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 57	312	4.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 59	294	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 61	244	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 41	476	20.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 45	399	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 47	341	10.000 —	Scussel Luciana fu Luigi, nubile, dom. a Torino.	Scussel Luciana fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre De Biasi Maria*, dom. a Torino.
Id. Serie 48	345	5.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 53	331	10.000 —	Come sopra	Come sopra.
Id. Serie 54	360	5.000 —	Come sopra	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 4 settembre 1951 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4548)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Toirano (Savona)

Con decreto Ministeriale 1º giugno 1951, n. 1720-*bis*, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di Toirano (Savona), approvato con decreto Ministeriale 14 giugno 1949, è prorogato fino al 14 giugno 1953.

(4671)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di San Vittore nel Lazio

Con decreto Ministeriale 28 marzo 1949, n. 1368, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione di San Vittore nel Lazio, approvato con decreto Ministeriale 31 marzo 1948, è prorogato fino al 31 marzo 1952.

(4672)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Valmadonna (Alessandria), dell'estensione di ettari 320, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

(4692)

Revoca di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Roccadebaldi-Crava (Cuneo), della estensione di ettari 440, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 febbraio 1948, viene revocata.

(4693)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, con il quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data del bando di concorso rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni, riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa al collocamento dei minorati di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721, sull'ordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, nonchè le modifiche a tale legge contenute nel decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche a tale regolamento apportate con il decreto Presidenziale 8 febbraio 1949, n. 29;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio in data 14 gennaio 1951;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a sessantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica, ovvero la laurea in scienze sociali e politiche, conseguita nell'Istituto superiore « Cesare Alfieri » di Firenze o la laurea in scienze politiche.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le prefetture, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati o invalidi di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

III) a quarantaquattro anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè dei capi famiglia numerosa;

IV) a quarantacinque anni nei riguardi del personale U.N.S.E.A.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai precedenti punti I) e III), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Il limite di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ov-

vero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

2. Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 24. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale, su carta da bollo da L. 85, del casellario giudiziario.

5. Certificato, su carta da bollo da L. 24, di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno, o, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 24 da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

I candidati invalidi di guerra, produrranno un certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

7. Copia, su carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato, o certificato su carta da bollo di esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, con la legalizzazione prescritta.

I candidati ex combattenti presenteranno, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 24; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente, oppure di mutilato, o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualifica, i primi, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza, mediante attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Titolo originale di studio o copia autenticata da notaio.

9. Copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende, munita della prescritta marca da bollo debitamente annullata.

Tale documento sarà presentato dai candidati, che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Gli aspiranti che intendano far valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 9 dell'art. 4.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati, che risiedano in territorio non metropolitano, potranno presentare la sola domanda nel termine di cui all'art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti almeno entro trenta giorni dalla scadenza di detto termine. I candidati, che, dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti, non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale, avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande, che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione civile dell'interno, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto civile;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze;
4) diritto penale (libro I) e procedura penale;
5) diritto commerciale;
6) diritto ecclesiastico;
7) diritto del lavoro;
8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata; statistiche della popolazione e demografia; statistiche economiche);
9) legislazione speciale amministrativa;
10) storia letteraria e civile d'Italia dal medio evo ai giorni nostri;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese, o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il concorrente potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 10.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli ex combattenti e categorie assimilate, dei condannati e confinati politici. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti, che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Art. 14.

Il prefetto direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 luglio 1951

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1951
Registro Interno n. 29, foglio n. 177. — VILLA —

(4680)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro e segretario della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, col quale venne approvato il regolamento per il personale del Genio civile;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 11 maggio 1950, n. 3826, con il quale è stato bandito un concorso per esami e titoli a centosessantadue posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°) riservato al personale non di ruolo, in servizio della Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto Ministeriale 18 novembre 1950, n. 5304, col quale il termine per la presentazione delle documentate domande è stato prorogato al 31 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1951, n. 6682, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, al registro 9, foglio n. 20, col quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che con decreto Ministeriale 24 maggio 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il primo ingegnere di sezione del Genio civile, Giuseppe Sapienza, è stato nominato ingegnere capo, e che, pertanto, occorre sostituirlo nelle sue mansioni di membro e segretario della predetta Commissione, con altro funzionario di grado meno elevato, come previsto dall'art. 56 del regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, di cui alle premesse;

Decreta:

L'ingegnere principale del Genio civile Baratono dottor ing. Eugenio è nominato membro e segretario della Commissione esaminatrice del concorso a centosessantadue posti di geometra del Genio civile, in sostituzione dell'ingegnere capo Sapienza dott. ing. Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1951
Registro Lavori pubblici n. 24, foglio n. 74. — IZZI

(4577)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.